

Statuto "Associazione Italiani Rientrati in Italia"
A.I.R.I.



Art. 1 - Denominazione – Sede – Durata.

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 - 37 e 38 del Codice Civile e delle disposizioni di cui alla Legge n. 383/2000 nonché della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 34/2002, un'Associazione apolitica, di promozione sociale, che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE ITALIANI RIENTRATI IN ITALIA"

L'Associazione ha la sede legale in Via Antonio Balducci n. 21 - 47121 Forlì (FC).

L'eventuale variazione della sede nell'ambito del Comune di Forlì non comporta modifica statutaria, ma deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopo – Finalità.

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto di libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli stessi associati.

L'Associazione intende darsi un motto riconoscitivo della sua identità e spirito: «Vagliate tutto e trattenete il valore» (San Paolo - 1Ts 5,21) e un acronimo: A.I.R.I.

L'associazione nasce dal desiderio di portare nella propria patria le migliori esperienze formative, tecniche e culturali raccolte dall'esperienza degli italiani che hanno risieduto all'estero per periodi di lunga durata (più di un anno) e che rientrati in patria condividono il desiderio di donare tali esperienze al proprio paese di origine, pertanto l'associazione opera al fine di promuovere:

- iniziative rivolte alla promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio locale e nazionale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto.
- implementare attività di assistenza sociale, attività di formazione, attività sportiva dilettantistica, promozione dell'arte e della cultura, della ricerca scientifica e dei diritti civili.

L'Associazione nasce in un periodo storico in cui e' in vigore la legge 30 dicembre 2010, n.238 – Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

Della quale riconosce il limite nel fatto che molti dei lavoratori di eccellenza oggi all'estero hanno famiglia con figli che vivono un'esperienza internazionale e la cui principale lingua di vita sociale e scolastica e' l'inglese. Questa realtà fa si che nonostante gli incentivi e il desiderio di ritornare in patria le famiglie trovano un freno al loro piano di rientro per la mancanza di un tessuto scolastico che crei un bilinguismo italiano-inglese con la normalità con la quale e' già in atto in molti altri paesi, lingua locale-inglese.

Pertanto l'associazione si adopererà in primis per promuovere la formazione extra-scolastica ed agevolare l'attività didattica - educativa in lingua inglese anche con l'organizzazione, il coordinamento e la gestione di attività complementari rivolte ai bambini frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Materne ed Elementari del territorio locale di Forlì e nazionale

Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende provvedere a:

- valorizzare la persona, l'infanzia e la famiglia intesa come nucleo fondamentale della società;
- incrementare sinergie tra scuola e famiglia, promuovere il dialogo tra i genitori anche attraverso lo scambio di esperienze, la condivisione di problematiche e di soluzioni per un equilibrato cammino scolastico;
- collaborare attivamente col personale direttivo e insegnante delle Scuole anche al fine di provvedere ai compiti e alle funzioni per la gestione della scuole nel quadro delle normative vigenti;

Handwritten signature: Egidio Quof - Sergio Bujeda

Handwritten signature: Maurizio Rossi

Handwritten signature: Flavio

- favorire la diffusione delle informazioni presso la comunità scolastica per tutto ciò che riguarda le attività e le iniziative che l'associazione svolgerà in coordinazione con le scuole che ospiteranno le iniziative dell'associazione.
- promuove, organizza e gestisce iniziative e momenti di partecipazione di tipo educativo, culturale sportivo e ricreativo;
- promuovere, organizza e gestisce iniziative di beneficenza il cui ricavato viene utilizzato a supporto delle iniziative dell'associazione.
- gestisce e amministra in proprio il patrimonio associativo;
- promuovere attività di stimolo, aiuto, integrazione delle famiglie nell'ambito del dovere educativo;
- svolgere attività di raccolta fondi e anche di natura commerciale, comunque marginali, i cui proventi saranno destinati secondo i fini istituzionali dell'associazione;
- provvedere all'organizzazione e gestione di eventuali ulteriori servizi integrativi e diversificati a favore dell'infanzia, sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 3 – Forme di perseguimento delle finalità istituzionali; dipendenti e collaboratori.

Per il perseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, ai sensi della Legge n. 383/2000.

I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla Legge e da apposito Regolamento adottato dall'Associazione.

Tutte le attività oggetto dello scopo associativo in materia di formazione scolastica e/o extra-scolastica verranno svolte dagli associati in modo tale da non interferire in alcun modo con le funzioni e i compiti che la normativa attribuisce ai Docenti, agli organi Collegiali ed alla Coordinatrice Didattica.

Art. 4 – Soci.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che, con spirito di solidarietà, si impegnino a realizzarli.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

Art. 5 - Criteri di ammissione dei soci.

All'Associazione possono aderire tutti che coloro che intendano condividere e sostenere le finalità associative del presente Statuto la cui richiesta di adesione sia stata accettata a norma dello Statuto stesso, sempre che sia stata versata la quota associativa e ogni eventuale altro contributo nei termini statutariamente previsti.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo un' apposita domanda e impegnandosi ad attenersi al presente Statuto nonché ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Sulle domande d' ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso reclamo all'Assemblea dei soci.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati, e sarà mantenuta negli anni successivi (anche successivamente all'ultimo anno di frequenza) con il semplice pagamento degli oneri di cui sopra.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 6 - Criteri di esclusione dei soci.

Egidio Orsi - segretario

me Marie Rossi Luca Santini

Gerio Orsi

La qualità di socio si perde per recesso unilaterale del socio, per esclusione o per causa di morte.

Il recesso dalla qualità di socio dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale e diventerà operativo con l'annotazione nel libro soci.

L'esclusione viene disposta motivatamente dal Consiglio Direttivo, per il mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine previsto dall'art. 9 e dei contributi eventualmente deliberati, o per comportamenti incompatibili con lo scopo e le finalità associative, previa contestazione e documentazione dei fatti.

Il provvedimento di esclusione sarà ratificato dalla prima Assemblea utile. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Le deliberazioni di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata e devono essere motivate. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Coloro che per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cessino di appartenere all'Associazione non hanno diritto alla restituzione di quanto versato, mentre sono comunque sempre tenuti al versamento dei contributi e delle quote e scadute e non versate.

Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci.

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare la qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività.

Tale quota e gli eventuali contributi supplementari dovranno essere determinati annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti.

Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Risorse economiche e Patrimonio Sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento, per lo svolgimento delle sue attività e alimenta il proprio Patrimonio Sociale da:

- a) quote degli associati;
- b) contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti rispetto a quelle del bilancio ordinario;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

Leggibile Dusi, Jaraflangher, M. Carraro

Melloni Rossi Luca Paroli

Flora

- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale nonché con le normative amministrative e fiscali vigenti.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni (mobili, immobili e mobili registrati) acquistati a qualsivoglia titolo dall'Associazione o ad essa altrimenti pervenuti e intestati, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 9 - Quota Associativa e Contributi.

La quota è stabilita dalla prima Assemblea Annuale su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere determinata sulla base delle attività che si prevede di svolgere nell'anno a seguire dalla data dell'assemblea stessa.

La quota deve essere versata all'Associazione, in un'unica rata e secondo le modalità stabilite dalla stessa, entro la fine del mese successivo alla data in cui è stata deliberata dall'assemblea. I contributi ordinari e straordinari eventualmente deliberati devono essere versati all'Associazione secondo termini e modalità stabiliti dalla stessa in sede assembleare.

Art. 10 – Organi.

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- Il Vice Presidente;
- il Segretario ;
- il Tesoriere;
- il Revisore Unico dei Conti.

Art. 11 - Assemblea.

L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno di regola entro il 31 Dicembre (L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno) e comunque, in ogni caso, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario e del Bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore Unico dei Conti, o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.



Rogelio Duran Jorgenscher *[Signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Le convocazioni devono essere effettuate, con un preavviso di almeno otto giorni, a mezzo e-mail, nei quali deve essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti attinenti alla vita ed alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione in particolare, su:

- elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e Vice Presidente dell'Associazione e del Revisore Unico dei Conti;
- fissazione della sede del sodalizio nell'ambito del Comune di Forlì;
- approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione di eventuali Regolamenti;
- .modifiche dello statuto dell'Associazione;
- scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta in carta libera, non più di tre associati.

Salvo quanto sotto previsto per le modifiche dello statuto e lo scioglimento, in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora dalla prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Essa delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.

Tuttavia per approvare le modifiche dello statuto dell'associazione occorre, sia in prima che in seconda convocazione, che siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti (3/4) degli associati con diritto di voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della associazione occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 5 ed un massimo di 9 membri eletti fra i soci; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dalla persona designata dal Consiglio stesso.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail o anche in forma verbale con un preavviso di almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti.

me Mori @ Rosi Luca *[firma]*

[firma]

[firma]
Egidio *[firma]*

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico-finanziario;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- assumere eventuali dipendenti dell'Associazione o perfezionare rapporti di collaborazione autonoma;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci ;
- proporre la quota associativa annuale e i relativi contributi che verranno poi stabiliti dalla prima assemblea annuale;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede alla sostituzione nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone per parità di voti, prevale il più anziano.

I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 13 - Presidente e Rappresentante Legale.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza di voti espressi a scrutinio palese.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base delle indicazioni di tali organi riferendo al Consiglio Direttivo sull'attività compiuta.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente tiene i rapporti con Autorità, Enti Pubblici e terzi.

Egidio Droschi
Giuseppe Lechner
Mosca

Maria Rossi
Luca Rossi

Luca Rossi

Il Presidente riferisce sull'attività sociale al Consiglio Direttivo e periodicamente, su mandato del Consiglio Direttivo, all'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14 – Segretario- Tesoriere.

Il Segretario – Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede ad ogni adempimento delegatogli dal Presidente per la formale conduzione amministrativa dell'Associazione;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- la funzione di Tesoriere comporta le mansioni connesse alla tenuta della cassa sociale.

Art. 15 - Organo di Revisione

Il Revisore Unico dei conti ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea anche tra i non soci e resta in carica 3 anni.

Il Revisore Unico dei conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Esso partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale sul rendiconto economico e finanziario.

Art. 16 - Esercizio Sociale.

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (31/12) .

Il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio di Previsione che deve essere redatto in termini di competenza e deve contenere tutte le entrate e le spese previste, in relazione alle attività programmate dell'Associazione per l'anno scolastico in corso.

Il Bilancio di previsione deve essere approvato insieme al rendiconto economico e finanziario dell'anno concluso.

Art. 17 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Revisore Unico dei Conti, Soci), dev'essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 18 – Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 ed al DPCM

Egidio Ortofi, Jacopo Jucker, Massimo Crippa

mo Mario Rossi Luca Jucker

Rosario Crippa

n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione il quale sarà devoluto ad altra Associazione che persegua finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva diversa disposizione imposta dalla legge.

Art. 19 – Convenzioni.

Le convenzioni tra l'Associazione e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo Legale Rappresentante.


Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 20 – Clausola compromissoria.

Salva diverse norme inderogabili di legge qualsiasi controversia relativa a diritti disponibili concernente il presente atto - comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione - dovrà essere deferita allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Forlì - Cesena (FC) e risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione da questa adottato.

Art. 21 – Disposizione finale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.



ALLEGATO ALL'ATTO
19 LUG. 2013
Reg. II
N. 4635 / 3.
IL DIRETTORE
Dr. Ettore Manzolini



Egidio Duffi - Gianfrancesco Massari

Luigi Maria Rossi Luca Santini

Luigi Rossi